

**Imposte dirette**

**PERDITE su CREDITI**

**DEDUCIBILITÀ CONDIZIONATA**

**allo STATO di INSOLVENZA del DEBITORE**

*di Emanuele Rossi*

**QUADRO NORMATIVO**

Ai sensi del **co. 5, art. 101, D.P.R. 917/1986** [CFF ② 5201], le perdite su crediti sono deducibili solo se «risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso (...) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali».

Parallelamente, ai sensi dell'**art. 106, D.P.R. 917/1986** [CFF ② 5206], è fiscalmente consentita una **svalutazione non superiore allo 0,50%** dei **crediti commerciali** <sup>(1)</sup> iscritti in bilancio, sempre

che l'**ammontare complessivo delle svalutazioni, non abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione** dei medesimi crediti, risultanti in bilancio a fine esercizio.

Le due disposizioni **non operano congiuntamente**, nel senso che l'applicazione dell'una, esclude quella dell'altra.

O meglio, come più volte sottolineato dall'amministrazione (si vedano C.M. 19.7.1978, n. 131 e

R.M. 16.5.1979, prot. 656), la perdita derivante da un **processo valutativo/estimativo** del credito, troverà rilevanza fiscale in dichiarazione, nei limiti dettati dall'art 106, D.P.R. 917/1986; ove, invece, la perdita sia desunta in base ad **elementi certi e precisi**, che **prescindono** da valutazioni soggettive rese dall'organo amministrativo del soggetto creditore, andrà fatto riferimento al disposto dell'art. 101, D.P.R. 917/1986.

**DEDUCIBILITÀ delle PERDITE su CREDITI – RECEN-TE INTERVENTO dell'AMMINISTRAZIONE:** proprio in riferimento alla perdita su crediti ex art. 101, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ② 5201], è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, con la R.M. 23.1.2009, n. 16/E, chiarendo cosa vada inteso per **elementi certi e precisi** alla luce del dettato normativo: in particolare, afferma l'Agenzia, una **temporanea crisi di liquidità** del debitore **non legittima** di per sé la **deduzione** di una perdita su crediti in capo al cedente/prestatore.

Ciò in quanto questa non rappresenta, da sola, il valido elemento oggettivo di cui al co. 5, art. 101.

Secondo l'Agenzia, in breve, ai fini della deduzione della perdita, occorre documentare un **più grave stato di insolvenza** del soggetto debitore, che denoti in maniera **inequivocabile l'inesigibilità** del credito.

**CASO OGGETTO di INTERPELLO:** con istanza di interpello presentata ai sensi dell'art. 11, L. 27.7.2000, n. 212 [CFF ② 7120m], la società Alfa S.r.l. ha richiesto all'Agenzia delle Entrate un parere in merito alla possibile deduzione di una

perdita su crediti, fornendo quali **elementi certi e precisi:**

- **l'infruttuosità** di un **pignoramento** eseguito presso la banca, facente funzioni di tesoriere del soggetto debitore;
- **l'impossibilità** di adottare **ulteriori provvedimenti amministrativi**, stante la non pignorabilità dei beni immobili del debitore, a causa di una loro destinazione ad un fondo comune di investimento di tipo chiuso.

L'Agenzia, nel caso in specie, ha **negato** la **deduzione**, stante il difetto di prova in cui è incorso la società istante.

L'Agenzia afferma che, in base al disposto del co. 5, art. 101, l'**unico automatismo** in materia di deducibilità della perdita su crediti si ha quando il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali**.

In caso contrario, occorre dare prova di elementi certi e precisi che diano conto della **definitività della perdita**, i quali **non** possono dirsi certo soddisfatti, dimostrando la **sola temporanea crisi di liquidità** del soggetto debitore.

Ancora, prosegue l'Agenzia, **non vale, ex se,**

(1) *Overrosia, ai sensi del co. 1, art. 106, D.P.R. 917/1986* [CFF ② 5206], *quelli derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi di cui al co. 1, art. 85* [CFF ② 5185].

a configurare la sussistenza degli elementi certi e precisi, nemmeno l'ipotesi di **infruttuoso pignoramento**.

La pronuncia dell'Agenzia, consolida l'orientamento secondo il quale, <sup>(2)</sup> non basta provare la sola crisi di liquidità del debitore, al fine di poter dedurre la perdita in dichiarazione. Occorre, altresì, dimostrare che il credito risulti **effettivamente inesigibile**, ovverosia che il debitore sia in un irreversibile stato di insolvenza.

**PERDITE CONNESSE a «VALUTAZIONI ENDOGENE»:** i timori circa un'eventuale inesigibilità del credito, possono essere fatti valere dal contribuente, seguendo **due distinte modalità**.

La prima, quella del **processo estimativo**, si basa su un'ipotesi prudenziale fatta dal contribuente a fine esercizio, in merito alle **probabilità di incasso** del credito.

L'**accantonamento** per il **rischio di inesigibilità** può o meno transitare preliminarmente in **bilancio**; ove ciò avvenga, oltre a quelli fiscali, devono essere rispettati **anche** gli **ulteriori requisiti** richiesti dalla normativa contabile.

A riguardo, il Principio contabile 19 prevede che possano essere **iscritti in bilancio solo accantonamenti per rischi specifici**, relativi a situazioni d'incertezza presenti in bilancio a fine esercizio. Ciò vuol dire, relativamente al caso in esame dell'accantonamento per rischi su crediti, che l'accantonamento **non** può riguardare **rischi di carattere generico**, ma deve essere individuato l'esatto motivo d'incertezza, che mina l'esigibilità del credito.

Tutto ciò premesso, ove tale accantonamento rispetti la normativa civilistica, deve anche passare al vaglio dell'art. 106, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5206], secondo il quale sono **fiscalmente rilevanti** nel periodo **solo** gli **accantonamenti quantificati** in misura **non superiore** allo **0,50%** dei crediti (commerciali) iscritti in bilancio. <sup>(3)</sup>

L'**ecedenza** risulterà **temporaneamente indeducibile** <sup>(4)</sup> e comporterà l'**eventuale iscrizione** della **fiscalità differita attiva**, al verificarsi dei requisiti richiesti dal Principio contabile nazionale Oic 25 – imposte sul reddito.

**PERDITE DOVUTE ad «ACCADIMENTI ESOGENI»:** ove, invece, la **perdita su crediti non** derivi da

un **processo di tipo estimativo** condotto dall'organo amministrativo, bensì da **elementi certi e precisi** di tipo oggettivo, <sup>(5)</sup> trova applicazione il co. 5, art. 101, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5201]. Il fatto che trovi applicazione l'art. 101, piuttosto che l'art. 106, D.P.R. 917/1986, sta nell'assenza di qualsivoglia valutazione di tipo soggettivo, circa l'esigibilità del credito. Perché trovi applicazione l'art. 101, quindi, l'inesigibilità del credito deve essere desunta da **elementi certi** provenienti dall'**esterno**, e non da **congetture** ovvero da **ipotesi** formulate dall'**interno**.

A riguardo, il Legislatore fa un distinguo a seconda che il soggetto debitore sia stato o meno **assoggettato a procedura concorsuale**. Nel primo caso, il creditore è esonerato dal fornire ulteriori prove, ai fini della deduzione della perdita, in quanto l'**elemento oggettivo** è costituito dalla **procedura concorsuale in re ipsa**.

Riguardo poi al *dies a quo*, a partire dal quale il contribuente può far valere il diritto alla deduzione, questo coinciderà con la data: <sup>(6)</sup>

- della **sentenza dichiarativa del fallimento**;
- del **provvedimento** che ordina la **liquidazione coatta amministrativa**;
- del **decreto di ammissione** alla procedura di **concordato preventivo**;
- del **decreto** che dispone la procedura di **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi.

L'esatta individuazione del momento, a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, ha finito per sollevare il dubbio circa l'**esatto periodo d'imposta**, nel quale esercitare il **diritto alla deduzione della perdita**.

Nello specifico, tra gli operatori era dubbio se l'**esercizio di competenza** della perdita fosse per forza quello in cui era stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento (ovvero l'apertura delle altre procedure concorsuali richiamate in precedenza), ovvero se da tale data maturasse il solo diritto alla deduzione, il quale poteva, tuttavia, essere esercitato dal contribuente anche in un momento (*rectius*, esercizio) successivo.

Sul punto, prassi <sup>(7)</sup> e giurisprudenza <sup>(8)</sup> sono concordi nel ritenere che il *dies a quo* individua-

<sup>(2)</sup> Vedasi, tra gli altri, C.M. 10.5.2002, n. 39/E.

<sup>(3)</sup> Sempre entro il plafond del 5% precedentemente richiamato, e sempre che, detti crediti, non siano coperti da garanzia assicurativa. Sul punto, si veda art. 106, co. 1, D.P.R. 917/1986.

<sup>(4)</sup> Lo diverrà eventualmente all'atto dello stralcio del credito, sempre che l'inesigibilità dello stesso sia dovuta ad elementi certi e precisi.

<sup>(5)</sup> Ci troviamo, evidentemente, in uno stato più avanzato rispetto a quello del processo estimativo. O meglio, non vi è più il bisogno di stimare la perdita, in quanto questa ormai appare chiara e «certa».

<sup>(6)</sup> Art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, il quale non fa altro che richiamare il disposto dell'art. 11, D.P.R. 4.2.1988, n. 42.

<sup>(7)</sup> ADC, Norma di comportamento n. 172/2008.

<sup>(8)</sup> Corte di Cassazione, Sentenza 3.8.2005, n. 16330.

INDICI	NOVITÀ	GUIDA PRATICA	PRIMO PIANO	ENTI NON COMMERCIALI	QUESITI	VARIE	PREVIDENZA	AGENDA
--------	--------	---------------	-------------	----------------------	---------	-------	------------	--------

to dal Legislatore **non obblighi** il contribuente a dare conto della perdita nell'esercizio in cui si è aperta la procedura concorsuale. Ove lo stesso contribuente presuma di poter recuperare in seguito anche una piccola parte del credito, la **perdita** potrà essere **dedotta anche solo in parte**; ben potendosi, eventualmente, dedurre il **residuo** nell'esercizio in cui si è avuta notizia della **definitiva inesigibilità** del credito.

In sostanza, quindi, l'**apertura** della **procedura concorsuale** costituisce **solo l'elemento certo e preciso**, richiamato dalla norma, che dà conto dell'**insolvenza** del debitore. Il connesso **diritto** alla **deduzione** della perdita può essere fatto valere, o nell'**esercizio** di **apertura** della procedura concorsuale, o in un **momento successivo**, sulla base di una valutazione, resa dall'organo amministrativo, circa il **valore** di **presumibile realizzo** del credito.

L'importante, afferma la Cassazione, <sup>(9)</sup> è che il creditore **non deduca** la perdita in base a **criteri discrezionali** ovvero **opportunistici**, ma rilevi l'**inesigibilità** del credito sulla base di **stime attendibili**, che prescindono dalla mera pianificazione fiscale.

**ELEMENTI CERTI e PRECISI di TIPO DIVERSO:** tolto il caso dell'assoggettamento a procedura concorsuale, il Legislatore consente la **deduzione** della **perdita solo** se questa derivi da **elementi** (si rammenta, di tipo oggettivo) **certi e precisi**, che fanno ritenere **definitiva l'inesigibilità** del credito.

La questione degli **elementi certi e precisi di tipo diverso**, è quella toccata dalla R.M. n. 16/E/2009: come anticipato, secondo l'Agenzia, ai fini della deduzione della perdita, non basta né la **temporanea crisi di liquidità** del debitore, né l'**isolata procedura esecutiva rimasta infruttuosa**.

Occorre provare, in pratica, l'**irreversibile stato di insolvenza** del cessionario/committente, il che non è cosa semplice. Anzi, tale prova richiede un dispendio di energie, soprattutto in termini economici.

Non a caso, per i **crediti commerciali di modico valore**, l'Agenzia richiede **prove meno rigorose**, ai fini della deduzione della perdita. <sup>(10)</sup> Ciò in quanto l'onere relativo alla dimostrazione del credito potrebbe risultare addirittura superiore al beneficio fiscale connesso alla deduzione della stessa perdita.

Tolto il caso del credito di modico valore, la

situazione non è affatto rosea per il contribuente, in quanto, alla luce dei fatti, risulta molto **difficile dimostrare gli elementi certi e precisi** richiesti dalla norma.

Addirittura, la Cassazione ha stabilito che tali elementi possono anche non sussistere in operazioni di factoring di tipo *pro soluto*. <sup>(11)</sup>

Come noto, con l'operazione di factoring un soggetto effettua uno sconto del proprio credito, dietro pagamento di una commissione all'istituto di credito che ne ha anticipato l'incasso.

Si è soliti distinguere tra factoring *pro solvendo* e factoring *pro soluto*, a seconda che rimangano o meno, in capo al soggetto cedente, i rischi connessi alla solvibilità del debitore. In virtù delle sue caratteristiche, il **contratto di factoring pro soluto** sembrerebbe **rispettare** i rigidi **requisiti** richiesti dal co. 5, dell'art. 101, D.P.R. 917/1986 [CFF **Ⓢ** 5201].

Di diverso avviso è la Cassazione, che con la citata sentenza, afferma che anche quando il contratto di cessione del credito sia di tipo *pro soluto*, ai sensi della normativa codicistica, **non** può il contribuente, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, **esimersi dal documentare gli elementi certi e precisi** che hanno dato luogo alla perdita; ciò in quanto, ai sensi dell'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, l'**unico automatismo** valido ai fini della deduzione di una perdita su crediti è l'**assoggettamento a procedura concorsuale** del soggetto debitore.

Tale pronuncia, confermata recentemente anche da un intervento di prassi della stessa Agenzia, <sup>(12)</sup> desta più di una perplessità.

Come rilevato da attenta dottrina, <sup>(13)</sup> il contratto di factoring, sia di tipo *pro soluto* che *pro solvendo*, in quanto sottintende un atto di tipo realizzativo, ovvero sia la cessione del credito, dovrebbe ricadere nel disposto del co. 1, piuttosto che del co. 5, art. 101, D.P.R. 917/1986.

L'eventuale **minusvalenza**, infatti, è da **realizzo** e non da valutazione, tal che la **deduzione del componente negativo** di reddito **non** dovrebbe essere **condizionata** dalla verifica dei requisiti di certezza e precisione richiesti dal co. 5.

**CONCLUSIONI:** la posizione dell'Agenzia, in merito alla **dimostrazione degli elementi certi e precisi diversi**, di cui al citato co. 5, art. 101, D.P.R. 917/1986, appare fin troppo rigorosa. In fin dei conti, deducendo la perdita, il contribuente non commette nulla di male, stante soprattutto il fatto

<sup>(9)</sup> Cassazione, cit.


<sup>(10)</sup> Agenzia delle Entrate, in risposta al Question Time di mercoledì 5.11.2008, posto dagli onorevoli Occhiuto e Galletti, a conferma della posizione precedentemente assunta con la R.M. 6.8.1976, prot. 124.

<sup>(11)</sup> Cassazione, Sentenza 10.3.2006, n. 5337.

<sup>(12)</sup> R.M. 29.2.2008, n. 70/E.

<sup>(13)</sup> L. Miele, ne Il Sole 24 Ore del 24.11.2008.

GUIDA PRATICA



che ove il credito fosse incassato in futuro darebbe luogo ad una **sopravvenienza attiva**, che concorrerebbe integralmente alla **formazione del reddito**, ai sensi del co. 1, art. 88, D.P.R. 917/1986 [CFF ❶ 5188].

Semmai, il problema sta nelle **possibili prati-**

**che elusive**, che si possono celare dietro ad operazioni di factoring manifestatamente anti economiche, per le quali, tuttavia, la normativa di riferimento è l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 [CFF ❷ 6337a], piuttosto che il co. 5, art. 101, D.P.R. 917/1986 [CFF ❷ 5201].

CFF ❶ - CFF ❷ : vedi CODICI FISCALI FRIZZERA n. 1 o n. 2

SistemaFRIZZERA

NOVITÀ



AGENZIE di VIAGGI e TURISMO e FISCO

di Vincenzo D'Andò  
a cura di Bruno Frizzera

Le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, oltre a rappresentare un importante settore della nostra economia, presentano rilevanti particolarità dal punto di vista civilistico e fiscale, tali da richiedere uno **speciale regime IVA**. La Guida prende le mosse dai primi **adempimenti** per l'apertura di un'agenzia viaggi (scelta del tipo societario e del **regime fiscale e contabile**, comunicazione unica presso il Registro imprese) per analizzare poi lo speciale regime IVA e la disciplina fiscale ai fini delle altre imposte. Oltre alla **normativa di riferimento**, completa il volume una esauriente rassegna di **casi risolti**.

Pagg. 256 – € 35,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.  
Trova quella più vicina all'indirizzo [www.librerie.ilsolo24ore.com](http://www.librerie.ilsolo24ore.com)

GRUPPO 24ORE  
La cultura dei fatti